

Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2002

“Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002.”

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale l'on. avv. Roberto Maroni è nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento viene ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto in particolare l'art. 20 della richiamata legge n. 328 del 2000, con il quale, per il perseguimento delle finalità prefissate dalla legge medesima, è disposto, a decorrere dall'anno 2002, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'importo di € 476.431.489;

Visto, altresì, l'art. 28 della medesima legge n. 328 del 2000, con il quale, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a favore delle persone senza fissa dimora, il Fondo in parola è integrato, per l'anno 2002, per l'importo di € 10.329.138;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», nel cui ambito, all'art. 80, comma 13, è disposto, per il corrente anno 2002, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'importo di € 222.076.467;

Visto l'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 «Misure in materia fiscale», e successive modificazioni, il quale dispone, tra l'altro, a decorrere dall'anno 2001, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di € 7.746.853, da utilizzarsi per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, da parte delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione di assegni ai nuclei familiari e di maternità, i cui stanziamenti, per il corrente anno finanziario 2002, sono definiti in rispettivi € 231.372.691 e € 230.339.777;

Considerato che l'art. 80 della citata legge n. 388 del 2000 ridefinisce, al comma 17, il complesso delle disposizioni di legge le cui risorse finanziarie affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali a far data dal 1° gennaio 2001;

Visto altresì l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2002)», il quale dispone l'aggiunta all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle seguenti lettere:

«r-bis legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;

r-ter legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13»;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato art. 52 della legge finanziaria

2002, gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13 - Fondo per l'associazionismo, pari a rispettivi € 7.746.853 e € 10.329.138, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali; Considerato che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ammonta a complessivi € 1.622.889.198,87, di cui:

€ 1.604.813.207 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 «Fondo per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità amministrativa 3 politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.5.1);

€ 7.746.853 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875 «Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità amministrativa 3 politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.10);

€ 10.329.138 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865 «Fondo per l'associazionismo sociale», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità amministrativa 3 politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.9);

Considerato che le leggi di settore in materia di politiche sociali, già in avviata fase di attuazione, concorrono alla formazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'importo complessivo di € 416.186.792, come da allegata tabella (tabella 1);

Considerato, tutto ciò stante, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ascende a complessivi € 1.622.889.198,87;

Ravvisata la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma del più volte citato art. 20 della legge n. 328 del 2000, di provvedere ad una ripartizione per soggetti destinatari delle risorse afferenti il Fondo in argomento, al fine di garantire la continuità al complesso delle attività da svolgersi nel corrente anno nell'ambito delle politiche sociali e la completa realizzazione degli interventi previsti dalle disposizioni vigenti;

Considerato che l'art. 80, comma 18, della citata legge n. 388 del 2000 dispone il riparto annuale delle risorse afferenti alle seguenti disposizioni legislative, sulla base della normativa vigente ed in un'unica soluzione, con decreto del Ministro della solidarietà sociale fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 28 agosto 1997, n. 284; legge 28 agosto 1997, n. 285; legge 23 dicembre 1997, n. 451; legge 21 maggio 1998, n. 162; legge 18 febbraio 1999, n. 45; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il comma 14 del citato art. 80 della legge n. 388 del 2000, il quale dispone, tra l'altro, la destinazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore;

Considerato che per il corrente anno la quota suddetta destinata alle regioni è definita in € 5.164.569;

Considerato altresì che ai sensi del più volte richiamato art. 80 un'ulteriore quota del Fondo in parola è destinata alle famiglie nel cui nucleo familiare siano comprese persone titolari di assegno di accompagnamento, bisognose di assistenza, nonché al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore della famiglia;

Ravvisata l'opportunità di destinare la suddetta quota alle regioni, facendo confluire le pertinenti disponibilità finanziarie nel complesso delle risorse indistinte ripartite tra le regioni medesime;

Considerato che l'art. 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale», dispone, a decorrere dall'anno 2001, il finanziamento delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visti l'art. 21, comma 1 «Sistema informativo dei servizi sociali», comma 2, «Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali», l'art. 27 «Commissione di indagine sull'esclusione sociale», e l'art. 29 «Disposizioni sul personale», della più volte richiamata legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito dei quali è disposto, tra l'altro, che all'onere derivante dall'attuazione delle suddette

disposizioni si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 39, comma 2, della suddetta legge n. 448 del 2001, il quale stabilisce che alla copertura dell'onere pari a € 1.030.000, derivante dal comma 1 dello stesso articolo, inerente norme a favore di lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione, si fa fronte a carico del Fondo in parola;

Ravvisata la necessità di garantire il proseguimento di alcune attività che rivestono particolare rilevanza in ambito sociale, destinando una quota del Fondo in parola ai progetti per il volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al finanziamento degli interventi disciplinati dall'art. 81 della legge n. 388 del 2000 svolti da associazioni di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, al funzionamento dell'Osservatorio e del Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, al proseguimento delle attività previste dall'art. 4 comma 3, di cui alla citata legge n. 451 del 1997;

Ravvisata, altresì, la necessità di destinare una quota, pari allo 0,1 per cento circa delle disponibilità finanziarie complessive, per la copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla più volte richiamata legge di riforma dell'assistenza;

Visto l'art. 20, comma 7, con il quale è attribuita al Ministro per la solidarietà sociale la competenza circa la ripartizione annuale delle risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 e registrato dalla Corte dei conti il 27 giugno 2001, registro n. 10, foglio n. 64;

Valutate le esigenze legate alle attività con onere a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a disposizione per l'anno 2002;

Ritenuto, tutto ciò premesso, di dover procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali utilizzando, per quanto concerne la quota destinata alle regioni, i criteri previsti dalle singole leggi di settore, per quanto concerne le risorse da queste disposte, nonché di destinare alle regioni la massima parte delle risorse disponibili, sulla base delle aree di intervento previste dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003:

responsabilità familiari;

diritti dei minori;

persone anziane;

povertà; disabili;

avvio della riforma;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nell'esprimere intesa sulla proposta di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'art. 20, comma 7, legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riformulato, nella seduta del 6 dicembre 2001, i criteri di ripartizione della quota del 2% del fondo perequativo destinato al riequilibrio tra le regioni, distribuendo, sulla base degli indicatori di povertà, una quota pari al 30% dell'intero fondo perequativo esclusivamente alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e attribuendo il restante 70% a tutte le regioni, comprese quelle sopra indicate, sulla base dei criteri di ripartizione della quota indistinta del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Decreta:

1. Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 allegate formano parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002, ammontanti nel complesso a € 1.622.889.199 (tabella 2), sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€	771.461.269
2. somme destinate ai comuni	€	44.466.939
3. somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali da ripartire sui pertinenti capitoli di bilancio	€	288.773.961
4. somme destinate ad altre amministrazioni dello Stato	€	30.651.717
5. somme destinate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	€	487.535.313
sommano	€	1.622.889.199

Al fine di garantire una maggiore equità nella distribuzione dei finanziamenti, si è prevista una quota pari al 2 per cento della dotazione complessiva delle risorse indistinte (corrispondente a € 9.220.897), quale fondo perequativo a favore delle regioni, da ripartire sulla base di criteri proposti dalle stesse.

Anche al fine di realizzare economie di spesa, nella realizzazione degli interventi attivati dai comuni a valere sul Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, la progettualità degli interventi medesimi è coordinata dalle regioni secondo i principi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. La quota complessiva di € 771.461.269 (tabella 7) destinata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è ulteriormente ripartita:

1. risorse finalizzate provenienti da leggi di settore (tabella 3)	€	276.175.327
2. ulteriori finalizzazioni (tabella 4)	€	34.241.092
3. risorse indistinte (tabella 6)	€	461.044.850
sommano	€	771.461.269

4. La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata ai comuni riservatari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», pari a complessivi € 44.466.939, è ulteriormente ripartita:

Venezia	€	844.066
Milano	€	4.398.454
Torino	€	3.121.291
Genova	€	2.131.404
Bologna	€	1.036.834
Firenze	€	1.328.456
Roma	€	9.650.449
Napoli	€	7.238.648
Bari	€	1.930.891
Brindisi	€	959.388
Taranto	€	1.501.912
Reggio Calabria	€	1.745.163
Catania	€	2.386.538
Palermo	€	5.014.249
Cagliari	€	1.179.194
sommano	€	44.466.939

5. La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali a gestione statale, attribuita al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, pari a complessivi € 288.773.961, è ulteriormente ripartita (tabella 8):

1. risorse destinate alle associazioni di volontariato ed ONLUS	€	25.306.388
2. risorse destinate agli enti locali	€	229.823.320
3. risorse gestite dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€	33.644.253
	sommano	€ 288.773.961

6. La quota di € 30.651.717 destinata ad altre amministrazioni dello Stato è finalizzata all'attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con affluenza al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

7. La quota di € 487.535.313 destinata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è ulteriormente ripartita tra i seguenti settori d'intervento:

1. <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i> , agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€	25.822.845
2. <i>legge 23 dicembre 1998, n. 448</i> , assegni ai nuclei familiari	€	231.372.691
assegni di maternità	€	230.339.777
	sommano	€ 487.535.313

Tabella 1

Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali

Direzione Generale per la Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e gli AA.GG.

Formazione del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002 - leggi di settore

RIFERIMENTO NORMATIVO	STANZIAMENTO	Soggetti destinatari individuati da specifiche disposizioni di legge
	ANNO 2002	
<i>Legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>		
Art. 39, c. 2 - Handicap grave	30.470.957	Regioni
Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	25.822.845	INPS
Art. 41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823	DPSP
<i>Legge 28 agosto 1997, n. 284</i>		
Art. 3, c. 1 - Privi di vista	6.197.483	Regioni
Art. 3, c. 1 - Contributo annuo alla Fed. naz. pro-ciechi	1.032.914	Fed. naz. pro-ciechi
<i>Legge 28 agosto 1997, n. 285</i>		
Art. 1, c. 1 - Fondo per l'infanzia	148.223.130	Regioni ed Enti locali
Art. 8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371	DPSP
<i>Legge 31 dicembre 1998, n. 476</i>		
Art. 9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internazionali	5.267.860	DPSP
<i>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i>		
Artt. 1, 127, 132 - Funzionamento organismi consultivi	413.166	DPSP
Art. 1 - Servizi telefonici d'informazione	1.032.914	DPSP
Art. 127 - Fondo nazionale lotta alla droga	128.081.311	Regioni ed Amm. stat.
<i>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>		
Art. 45 - Fondo nazionale per le politiche migratorie	41.833.009	Regioni e DPSP
<i>Legge 27 luglio 1994, n. 465</i>		
Art. 4 - Funzionamento Osservatorio e Conferenza nazionale volontariato	413.166	DPSP
<i>Legge 27 dicembre 1997, n. 453</i>		
Somma da erogare alle famiglie monoparentali	25.822.845	Regioni
TOTALE	416.186.792	
	Importi in Euro	

Tabella 2

Quadro generale delle risorse afferenti al fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002

Settore d'intervento	N.	Riferimento normativo - Oggetto	Stanziamiento	Soggetti destinatari				Quota assegnata all'INPS
				Quota assegnata alle Regioni	Quota assegnata agli Enti Locali	Quota a gestione del Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali	Quota assegnata ad altre Amministrazioni dello Stato	
1) Handicap	1	Legge 5 febbraio 1992, n. 104	30.470.957	30.470.957			25.822.845	
	2	Art. 39, c. 2 - Handicap grave	25.822.845		25.823			
	3	Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	25.823					
	4	Art. 41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap						
	5	Legge 28 agosto 1997, n. 284	6.197.483					
	6	Art. 3, c. 1 - Privi di vista	1.032.914					
	7	Art. 3, c. 1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi						
	8	TOTALE HANDICAP	63.550.021				25.822.845	
	2) Infanzia	11	Legge 28 agosto 1997, n. 285	148.223.130	148.223.130			
		12	Art. 1, c. 1 - Fondo per l'infanzia	1.549.271		1.549.271		
13		Art. 8 - Funzionamento Servizio d'informazione		44.466.939				
14		Legge 31 dicembre 1998, n. 476	5.267.860					
15		Art. 9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li						
	19	TOTALE INFANZIA	155.040.261	44.466.939	6.817.231			
3) Droga	20	D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309						
	21	Art. 1, 127, 132 - Funzionamento Organismi consultivi	413.166		413.166			
	22	Art. 1 - Servizi telefonici	1.032.914		1.032.914			
	23	Art. 127 - Fondo nazionale lotta alla droga	128.081.311		5.474.443	30.651.717		
	24	TOTALE LOTTA ALLA DROGA	129.527.390		6.920.522	30.651.717		
4) Immigrazione	25	Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286						
	26	Fondo naz.le per le politiche migratorie	41.833.009	33.486.407				
	27	TOTALE IMMIGRAZIONE	41.833.009	33.486.407				
5) Volontariato	28	Legge 27 luglio 1994, n. 465	413.166		413.166			
	29	Art. 4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le						
	30	Legge 21 novembre 2000, n. 342						
	31	Art. 96, c. 1 - Contributi acquisto beni strumentali	7.346.853		7.346.853			
	32	Legge 7 dicembre 2000, n. 383						
33	Art. 13 - Fondo per l'associazionismo	10.230.138		10.230.138				
	34	TOTALE VOLONTARIATO	18.489.157		18.489.157			
6) Famiglia - reddito minimi d'inserimento - senza fissa dimora	35	Legge 23 dicembre 1998, n. 448						
	36	Art. 65 - Assegno ai nuclei familiari	231.372.691			231.372.691		
	37	Art. 66 - Assegno di maternità	230.339.777			230.339.777		
	38	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001						
	39	Art. 80, c. 1 - Esenzione reddito minimo d'inserimento	222.076.467		22.076.467			
	40	Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro						
	41	Art. 28, c. 1 - Senza fissa dimora	10.329.138					
	42	Legge 8 marzo 2000, n. 53						
	43	Art. 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	7.346.853		7.346.853			
	44	TOTALE PROTEZIONE SOCIALE	701.864.926	44.466.939	271.475.569	30.651.717	461.712.468	
	45	TOTALE	1.110.304.865	44.466.939	271.475.569	30.651.717	487.535.313	
	48	Legge 27 dicembre 1997, n. 453	25.822.845					
	49	Somma da erogare alle famiglie monoparentali						
	50	Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro	476.431.489		17.296.392			
	51	Art. 20, comma 2						
	52	Legge 28 dicembre 2001, n. 448	10.330.000					
53	Legge finanziaria 2002							
	54	TOTALE RISORSE INDESTITUTE	512.584.334		17.296.392			
	55	TOTALE GENERALE*	1.622.889.199	44.466.939	288.773.961	30.651.717	487.535.313	

Importi in Euro

* L'importo esatto è pari a € 1.622.889.198,87*

Tabella 3

Fondo nazionale per le politiche sociali - riparto risorse finalizzate destinate alle regioni

REGIONI	L. n. 104 del 1992 Art. 39, c. 2 Handicap grave	L. n. 284 del 1997 Art. 3, c. 1 Privi di vista	L. n. 285 del 1997 Art. 1, c. 1 Fondo per l'infanzia	D.P.R. n. 300 del 1990 Art. 127 Fondo lotta alla droga	D.Lgs. n. 286 del 1998 Art. 45 Fondo politiche migratorie	Legge n. 328 del 2000 Art. 28, c. 1 Persone senza fissa dimora	RISORSE FINALIZZATE TOTALI REGIONALI 2001	REGIONI
Piemonte	2.083.484	460.672	5.316.715	7.615.312	1.799.196	663.449	17.898.828	Piemonte
Valle d'Aosta	43.406	12.930	368.383	224.073	163.917	40.800	853.508	Valle d'Aosta
Lombardia	4.145.266	974.047	11.156.826	14.037.056	6.841.293	1.402.801	38.557.287	Lombardia
P.A. di Bolzano	151.921	49.698	1.116.908	723.065	397.220	156.814	2.595.627	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	195.327	50.899	969.811	611.001	279.211	160.602	2.266.850	P.A. di Trento
Veneto	2.126.890	484.766	6.407.783	7.233.642	2.980.029	698.150	19.931.260	Veneto
Friuli Ven. Giulia	651.089	127.342	1.947.221	1.842.080	983.762	183.395	5.734.889	Friuli Ven. Giulia
Liguria	846.415	134.693	1.394.002	2.817.009	888.354	251.590	6.572.064	Liguria
Emilia Romagna	2.343.920	427.739	4.761.278	6.393.134	2.382.652	616.049	16.924.791	Emilia Romagna
Toscana	2.235.405	379.972	4.644.193	6.277.135	2.646.559	547.227	16.720.400	Toscana
Umbria	477.465	89.770	1.518.311	1.417.084	599.192	283.253	4.385.075	Umbria
Marche	846.415	156.978	2.237.710	2.337.707	754.378	495.315	6.828.504	Marche
Lazio	2.517.543	565.605	5.483.296	8.072.909	6.864.839	814.572	24.318.763	Lazio
Abruzzo	824.713	137.425	2.881.996	1.953.107	399.368	433.622	6.630.230	Abruzzo
Molise	195.327	35.241	1.619.424	459.300	161.256	111.197	2.581.745	Molise
Campania	2.582.652	621.142	16.421.549	8.991.696	2.017.288	894.555	31.520.882	Campania
Puglia	2.083.484	438.943	8.899.169	7.444.204	908.968	632.156	20.404.926	Puglia
Basilicata	325.544	65.132	2.192.204	799.974	189.085	205.513	3.778.451	Basilicata
Calabria	1.388.989	220.316	7.509.217	2.880.385	467.990	695.168	13.162.066	Calabria
Sicilia	3.342.256	546.664	12.664.303	6.993.341	1.472.616	787.293	25.806.473	Sicilia
Sardegna	1.063.445	177.489	4.042.892	2.831.939	311.235	255.616	8.682.616	Sardegna
TOTALI	30.470.957	6.197.483	103.756.191	91.955.151	33.466.407	10.329.138	276.175.327	Importi in Euro

CRITERI DI RIPARTO

- Handicap grave: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: «Famiglie con disabili gravi»;
- Privi di vista: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: «Popolazione totale»;
- Fondo per l'infanzia: riparto effettuato secondo la metodologia adottata per l'anno 2000, ovvero sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 285 del 1997;
- Fondo alla lotta alla droga: riparto effettuato secondo criteri stabiliti dalla legge n. 45 del 1999;
- Fondo politiche migratorie: riparto effettuato secondo criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998;
- Persone senza fissa dimora: riparto effettuato secondo criteri di cui al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, reg. Corte dei Conti II 1.02.01, rep. n. 1, fog. n. 258.

Tabella 4

Fondo nazionale per le politiche sociali - riparto ulteriori finalizzazioni

REGIONI	L. n. 451 del 1998	L. n. 388 del 2000	L. n. 388 del 2001	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	REGIONI
	Osservatori regionali per l'infanzia	Handicap grave	Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane		
Piemonte	154.937	1.781.504	455.398	2.391.839	Piemonte
Valle d'Aosta	154.937	289.033	13.339	457.309	Valle d'Aosta
Lombardia	154.937	3.492.754	786.567	4.434.258	Lombardia
P.A. di Bolzano	154.937	411.593	35.694	602.224	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	154.937	415.594	41.805	612.336	P.A. di Trento
Veneto	154.937	1.861.820	377.733	2.394.490	Veneto
Friuli Ven. Giulia	154.937	670.406	129.416	954.759	Friuli Ven. Giulia
Liguria	154.937	828.243	213.612	1.196.792	Liguria
Emilia Romagna	154.937	1.671.795	425.145	2.251.877	Emilia Romagna
Toscana	154.937	1.512.504	376.082	2.043.523	Toscana
Umbria	154.937	545.165	84.940	785.042	Umbria
Marche	154.937	769.191	129.210	1.053.338	Marche
Lazio	154.937	2.131.281	460.815	2.747.033	Lazio
Abruzzo	154.937	704.016	117.139	976.092	Abruzzo
Molise	154.937	363.402	32.263	550.602	Molise
Campania	154.937	2.316.404	391.777	2.863.118	Campania
Puglia	154.937	1.709.076	313.534	2.177.547	Puglia
Basilicata	154.937	463.039	50.069	668.045	Basilicata
Calabria	154.937	980.318	171.057	1.306.313	Calabria
Sicilia	154.937	2.068.145	423.785	2.646.867	Sicilia
Sardegna	154.937	837.562	135.188	1.127.687	Sardegna
TOTALI	3.253.678	25.822.845	5.164.569	34.241.092	

Importi in Euro

CRITERI DI RIPARTO

- Handicap grave: riparto effettuato sulla base dei criteri previsti dal regolamento in corso di definizione.

- Servizi di telefonia per le persone anziane: riparto effettuato sulla base dei criteri previsti dal regolamento in corso di definizione.

Tabella 5

Fondo nazionale per le politiche sociali analisi delle risorse destinate alle regioni

1. RISORSE FINALIZZATE 2002

Risorse provenienti da leggi di settore 276.175.327

2. ULTERIORI FINALIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- *Legge 23 dicembre 1997, n. 451*

art. 4, comma 3 3.253.678

- *Legge 23 dicembre 2000, n. 388*

art. 81 - Handicap grave 25.822.845

- Attribuiti alle regioni, da ripartire sulla base dei criteri previsti dal regolamento in fase di definizione.

- *Legge 23 dicembre 2000, n. 388*

art. 80, c. 14 - Servizio di telefonia per gli anziani 5.164.569

- Attribuiti alle regioni, da ripartire sulla base dei criteri previsti dal regolamento in fase di definizione.

Sommano 34.241.092 **34.241.092**

3. RISORSE INDISTINTE 2002

- Famiglie monoparentali 25.822.845

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) 10.330.000

- Stanziam. art. 20, L. n. 328 del 2000 per l'anno 2002 476.431.489

Sommano 512.584.334(A)

Somme a gestione regionale

- Ulteriori finalizzazioni
(precedente punto 2.) 34.241.092(B)

Somme a gestione del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali per specifiche disposizioni legislative

- *Legge 15 dicembre 1998, n. 438*

art. 5 - Contributi alle associazioni di promozione sociale 5.164.569

- *Legge 11 agosto 1991, n. 266*

Fondo per il volontariato - Finanziamento progetti 1.032.914

- *Legge 8 novembre 2000, n. 328*

art. 21 - Sistema informativo dei servizi sociali 2.582.284

art. 21 c. 2 - Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali 129.114

art. 27 - Commissione di indagine sull'esclusione sociale 129.114

art. 29 - Disposizioni sul personale 3.615.198

- *Legge 21 dicembre 2001, n. 448*

art. 39, c. 2 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major 1.030.000

- *Legge 23 dicembre 1997, n. 451*

artt. 2 e 3 - Funzionamento Osservatorio e Centro nazionale 1.549.371

documentazione e analisi sull'infanzia

Oneri per avvio della riforma e di funzionamento 2.065.828

Sommano (B) 17.298.392(C)*

* di cui circa 12.653.194 euro previsti da specifiche disposizioni di legge

Restano risorse indistinte [A+(B+C)] **461.044.850**
TOTALE RISORSE IN CONTO 2002 771.461.269

Importi in
Euro

Tabella 6

Fondo nazionale per le politiche sociali - riparto risorse indistinte destinate alle regioni

Tabella 6

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO RISORSE INDISTINTE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	Responsabilità familiari	Diritti dei minori	Persone anziane	Povertà	Disabili	Avvio della riforma	TOTALE RISORSE INDISTINTE (98%)	FONDO PEREQUATIVO (2%)	TOTALE RISORSE INDISTINTE
Piemonte	5.037.750	2.840.929	22.937.556	1.300.045	2.162.576	335.850	34.614.708	494.496	35.109.204
Valle d'Aosta	141.402	85.785	589.090	32.064	45.054	9.427	902.822	12.897	915.720
Lombardia	10.651.847	6.618.660	40.724.284	2.228.519	4.302.626	710.123	65.236.059	931.944	66.168.002
P.A. di Bolzano	543.485	442.120	1.852.438	79.833	157.688	36.232	3.111.795	44.454	3.156.250
P.A. di Trento	556.612	393.522	2.289.909	102.258	202.742	37.107	3.582.149	51.174	3.633.323
Veneto	5.301.242	3.362.258	21.129.593	981.905	2.207.630	353.416	33.336.044	476.229	33.812.273
Friuli Ven. Giulia	1.392.571	737.505	6.892.937	296.202	675.805	92.838	10.087.859	144.112	10.231.971
Liguria	1.910.389	926.257	10.900.636	561.233	878.547	127.359	15.304.421	218.635	15.523.056
Emilia Romagna	4.677.827	2.515.796	23.846.072	959.871	2.432.898	311.855	34.744.319	496.347	35.240.667
Toscana	4.155.243	2.246.328	21.019.416	1.326.109	2.320.264	277.016	31.344.377	447.777	31.792.153
Umbria	981.694	554.398	4.985.434	306.918	495.590	65.446	7.389.482	105.564	7.495.046
Marche	1.716.655	1.025.553	8.382.650	480.436	878.547	114.444	12.578.284	179.690	12.757.974
Lazio	6.185.265	4.082.044	22.888.133	2.568.953	2.613.113	412.351	38.729.859	553.284	39.283.142
Abruzzo	1.502.838	974.405	6.683.963	905.813	856.020	100.189	11.023.227	280.284	11.303.512
Molise	385.383	251.964	1.788.033	286.643	202.742	25.692	2.940.457	80.869	3.021.326
Campania	6.792.597	5.954.659	19.552.359	5.810.226	2.680.693	452.840	41.243.375	1.376.938	42.620.312
Puglia	4.800.136	3.749.080	15.691.606	3.597.407	2.162.576	320.009	30.320.614	920.888	31.241.702
Basilicata	712.262	514.394	2.752.932	537.912	337.903	47.484	4.902.887	142.971	5.045.858
Calabria	2.409.302	1.845.466	8.614.925	2.241.782	1.441.717	160.620	16.713.812	542.708	17.256.520
Sicilia	5.978.133	4.827.093	21.080.582	5.343.682	3.469.133	398.542	41.097.165	1.311.595	42.408.760
Sardegna	1.940.960	1.254.178	6.511.825	1.679.964	1.103.815	129.397	12.620.039	408.041	13.028.080
TOTALI	67.773.593	45.182.395	271.094.372	31.627.677	31.627.677	4.518.240	451.823.953	9.220.897	461.044.850

Importi in Euro

CRITERI DI RIPARTO

- Responsabilità familiari: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";
- Diritti dei minori: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con età inferiore a 4 anni" e "Popolazione con età inferiore a 18 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Persone anziane: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con età superiore a 65 anni" e "Popolazione con età superiore a 75 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Povertà: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Famiglie povere" e "Numero di disoccupati", entrambi con peso pari al 50%;
- Disabili: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Famiglie con disabili gravi";
- Avvio della riforma: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";
- Fondo perequativo: 2% del totale delle risorse indistinte ripartito secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Unificata

Tabella 7**Fondo nazionale per le politiche sociali riepilogo delle risorse destinate alle regioni - anno 2002**

REGIONI	RISORSE REGIONALI FINALIZZATE	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	RISORSE REGIONALI INDISTINTE	RISORSE REGIONALI COMPLESSIVE	REGIONI
	IMPORTI 2002	IMPORTI 2002	IMPORTI 2002	IMPORTI 2002	
Piemonte	17.898.828	2.391.839	35.109.204	55.399.871	Piemonte
Valle d'Aosta	853.508	457.309	915.720	2.226.537	Valle d'Aosta
Lombardia	38.557.287	4.434.258	66.168.002	109.159.547	Lombardia
P.A. di Bolzano	2.595.627	602.224	3.156.250	6.354.100	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	2.266.850	612.336	3.633.323	6.512.509	P.A. di Trento
Veneto	19.931.260	2.394.490	33.812.273	56.138.023	Veneto
Friuli Ven. Giulia	5.734.889	954.759	10.231.971	16.921.620	Friuli Ven. Giulia
Liguria	6.572.064	1.196.792	15.523.056	23.291.912	Liguria
Emilia Romagna	16.924.791	2.251.877	35.240.667	54.417.335	Emilia Romagna
Toscana	16.730.490	2.043.523	31.792.153	50.566.167	Toscana
Umbria	4.385.075	785.042	7.495.046	12.665.163	Umbria
Marche	6.828.504	1.053.338	12.757.974	20.639.815	Marche
Lazio	24.318.763	2.747.033	39.283.142	66.348.939	Lazio
Abruzzo	6.630.230	976.092	11.303.512	18.909.834	Abruzzo
Molise	2.581.745	550.602	3.021.326	6.153.673	Molise
Campania	31.530.882	2.863.118	42.620.312	77.014.313	Campania
Puglia	20.404.926	2.177.547	31.241.702	53.824.175	Puglia
Basilicata	3.778.451	668.045	5.045.858	9.492.354	Basilicata
Calabria	13.162.066	1.306.313	17.256.520	31.724.898	Calabria
Sicilia	25.806.473	2.646.867	42.408.760	70.862.100	Sicilia
Sardegna	8.682.616	1.127.687	13.028.080	22.838.383	Sardegna
TOTALI	276.175.327	34.241.092	461.044.850	771.461.269	

Importi in Euro

Tabella 8**Analisi delle risorse gestite dal dipartimento per le politiche sociali e previdenziali**

Riferimento normativo - settore d'intervento	Risorse gestite dal dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	Di cui destinate ad associazioni	Di cui destinate agli enti locali
RISORSE FINALIZZATE			
HANDICAP			
<i>Legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>			
Art. 41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823		
<i>Legge 28 agosto 1997, n. 284</i>			
Art. 3, c. 1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro ciechi	1.032.914	1.032.914	
INFANZIA			
<i>Legge 28 agosto 1997, n. 285</i>			
Art. 8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371		
<i>Legge 31 dicembre 1998, n. 476</i>			
Art. 9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	5.267.860		
LOTTA ALLA DROGA			
<i>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i>			
Art. 1, 127, 132 - Funzionam. Comitato naz.le e Commiss. esame progetti	413.166		
Art. 1 - Funzionamento Servizi telefonici	1.032.914		
Art. 127 - Fondo nazionale lotta alla droga	5.474.443		
IMMIGRAZIONE			
<i>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>			
Fondo naz.le per le politiche migratorie	8.366.602		
VOLONTARIATO			
<i>Legge 27 luglio 1994, n. 465</i>			
Art. 4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	413.166		
<i>Legge 7 dicembre 2000, n. 383</i>			
Art. 13 - Fondo per l'associazionismo	10.329.138	10.329.138	
<i>Legge 21 novembre 2000, n. 342</i>			
Art. 96, c. 1 - Contributi acquisto beni strumentali	7.746.853	7.46.853	
FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO			
<i>Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001</i>			
Art. 80, C. 1 - Estensione reddito minimo d'inserimento	222.076.467		222.076.476
<i>Legge 8 marzo 2000, n. 53</i>			
Art. 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	7.746.853		7.746.853
TOTALE	271.475.569	19.108.905	229.823.320
RISORSE INDISTINTE			
<i>- Legge 15 dicembre 1998, n. 438</i>			
Art. 5 - Contributi alle associazioni di promozione	5.164.569	5.164.569	

sociale		
- Legge 11 agosto 1991, n. 266		
Fondo per il volontariato - Finanziamento progetti	1.032.914	1.032.914
- Legge 8 novembre 2000, n. 328		
Art. 21 - Sistema informativo dei servizi sociali	2.582.284	
Art. 21, c. 2 - Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali	129.114	
Art. 27 - Commissione di indagine sull'esclusione sociale	129.114	
Art. 29 - Disposizioni sul personale	3.615.198	
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448		
Art. 39, c. 2 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	1.030.000	
- Legge 23 dicembre 1997, n. 451		
Artt. 2 e 3 - Funzionamento Osservatorio e Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia	1.549.371	
- Varie		
Oneri per avvio della riforma e di funzionamento	2.065.828	
TOTALE	17.298.392	6.197.483
TOTALE GENERALE	288.773.961	
	Importi in Euro	
